

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Rimborsi Iva, più eque le norme su tempi e interessi

Quali sono le nuove regole per i rimborsi Iva in vigore dal 2015?

Con la modifica dell'art. 38 - bis del D.P.R. 633/1972 è stata riscritta pressoché integralmente la disciplina in materia di rimborsi IVA. Il nuovo comma 1 dell'art. 38 - bis del D.P.R. 633/1972 prevede che: i rimborsi previsti nell'art. 30, D.P.R. 633/1972, sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione; sugli stessi trova applicazione il riconoscimento degli interessi, nella misura del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, eventualmente non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni. Indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto richiedente, i rimborsi inferiori a euro 15.000,00 sono effettuati senza presentazione di garanzie fideiussorie.

Se invece la richiesta di rimborso supera i 15.000,00 euro, si dovrà distinguere in relazione alla tipologia di contribuente, ovvero contribuenti virtuosi e contribuenti non virtuosi.

Viene previsto che i rimborsi eccedenti la soglia di euro 15.000 possano essere eseguiti senza la presentazione della garanzia: previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa

dell'organo di controllo; a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si rileva la sostituzione della polizza fideiussoria con l'apposizione del visto di conformità o l'apposizione la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo.

I soggetti che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sotto-

scrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno presentare la garanzia fideiussoria.

È necessario inoltre la preventiva presentazione della garanzia fideiussoria per i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedente detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività, sempreché la richiesta di rimborso sia superiore a euro 15.000,00.

Sono comunque tenuti alla presentazione della garanzia, per rimborsi di ammontare superiore a euro 15.000,00, i seguenti soggetti: i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012; i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000; al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro 150.000 ma non superano euro 1.500.000; all'1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 1

Opzione Irap le nuove norme per il 2015

Come indicare l'opzione Irap nella dichiarazione dei redditi a partire dal 2015?

L'art. 16 del D.Lgs. 175/2014 è stata modificata la modalità di esercizio di alcuni regimi opzionali tra i quali emerge quello dell'opzione IRAP. Società di persone e imprese individuali, se in regime di contabilità ordinaria hanno la possibilità di scegliere di determinare la base imponibile, non più con il metodo fiscale, ma con quello "da bilancio" come avviene per le società di capitali. I contribuenti che intendono optare per la determinazione del valore di produzione con la modalità da bilancio dal periodo d'imposta 2015, lo potranno fare direttamente in dichiarazione. La scelta che potrà essere quindi effettuata a fine settembre prossimo riconoscerà il regime adottato per il triennio 2015-2017. Fino a quest'anno l'opzione doveva, invece, essere riportata su un apposito modello, presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per cui si voleva aderire al regime. L'opzione che vale per tre periodi d'imposta è irrevocabile e vincola alla tenuta del regime di contabilità ordinaria. Al termine dei tre anni, si intende tacitamente rinnovata, sempreché non si eserciti la revoca dell'opzione.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 2

Conti correnti tutti i dati alla Tributaria

Con il D.L. "Salva Italia" (D.L. 201/2011) è stato introdotto l'obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi, che cosa significa?

Più precisamente, banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di risparmio, SGR e ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni relative ai rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento: i dati identificativi del rapporto, compreso il relativo codice univoco, riferito al soggetto, persona fisica o non fisica, che ne ha la disponibilità; i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione; il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accessi nel corso dell'anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno; i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 3

E-commerce Iva italiana per tutti

Che novità sull'applicazione Iva in ambito e-commerce?

È stato approvato il D.Lgs. che recepisce le nuove regole sulla definizione della territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari e le norme volte a definire le procedure operative del MOSS (Mini One Stop Shop). Dal 1° gennaio 2015 saranno applicabili i nuovi criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari e assumerà rilevanza il Paese del "consumatore".

Gli effetti saranno negativi per i consumatori italiani, che dovranno scontare l'IVA italiana. Fino al 31.12.2014 i principali store fatturavano con aliquota Iva lussemburghese, ora dovranno fatturare con IVA italiana. L'adesione al regime speciale consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, di assolvere gli obblighi IVA in Italia senza doverli identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati.

Fabio Ferrara
dottore commercialista